



Ordinanza n. 453 del 12 marzo 2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Disposizioni urgenti in tema di attività mercatali e limitazioni alla mobilità

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 15 ottobre 2020 dal decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dal decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge 27 maggio 2020 n. 35 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito in Legge 14 luglio 2020 n. 74, che in particolare all'art. 1 comma 8 prevede che "è vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

VISTA la normativa di fonte statale e regionale emanata in materia di misure per la prevenzione del contagio da COVID-19;

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, avente efficacia dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, ed in particolare l'art. 11 "Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti" che al n. 1 dispone quanto segue:

1. Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private

VISTA l'Ordinanza emanata in data 5 marzo 2021 dal Ministro della Salute, che ha statuito:

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato decreto ..(cosiddetta Zona Rossa)

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 7 del 10 marzo 2021, come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 8 dell'11 marzo 2021, che dispone sull'intero territorio regionale, in particolare

1.1 – con decorrenza dall'11 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, salvo che nella fascia oraria 7:30-8.30, la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, fatta salva la sola possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso;

1.2 con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla

vendita di generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell'art. 45 del DPCM 2 marzo 2021;

1.3 Si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione, anche in considerazione del gravissimo grado di diffusività delle varianti ampiamente rilevate, come evidenziato dalla Cabina di regia nazionale che ha confermato per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio, con una chiara accelerazione nell'aumento dell'incidenza nazionale e, con riferimento alla Regione Campania, confermata dal Report previsionale elaborato dal Ministero della Salute con valore di Rt pari a 1,76, nonché dall'Unità di crisi regionale, con notevole aggravamento del livello di ricettività delle strutture sanitarie ed ospedaliere;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che *"nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni ed i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle loro competenze e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

CONSIDERATO che nella città si presentano punti di criticità come potenziali zone di assembramento anche di natura spontanea ed occasionale, in particolare con riferimento alle piazze di maggior frequentazione poste al centro dell'agglomerato cittadino, tradizionale punto d'incontro di cittadini e di persone provenienti dalla provincia tutta;

RITENUTO, pertanto, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi e, quindi, adottare tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze, in particolare con riferimento ai punti di maggior aggregazione quali piazze, ville comunali e giardini pubblici, anche alla luce delle decisioni assunte in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 11 marzo 2021 presso la Prefettura di Avellino;

VISTI

- l'art. 32, comma 3, della Legge 833 del 23 dicembre 1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con effetto immediato e sino al 21 marzo 2021

1) la chiusura al pubblico delle sottoelencate piazze:

Piazza Libertà

Piazza Kennedy;

- 2) **la chiusura al pubblico di tutti i parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici;**
- 3) **con decorrenza dalle ore 15:00 del 13 marzo 2021 il divieto di svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.**

Sono consentiti esclusivamente l'accesso ed il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti ed alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.

SI RICHIAMA ALLA STRETTA OSSERVANZA

- dell'art. 1 DPCM del 2 marzo 2021 che fa obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie **e di indossarli sempre nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto, senza eccezione alcuna, mantenendo sempre una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro;**

- delle norme contenute al Capo V "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa*" del DPVCM del 2 marzo 2021, ed in particolare dell'art. 40 che vieta ogni spostamento all'interno del Comune, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, evitando così ogni forma di stazionamento e/o assembramento.

AVVISA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. n.33/2020, convertito con Legge n. 74 del 14 luglio 2020, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura U.T.G. di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi

Avellino, 12 marzo 2021



Il SINDACO
(dott. Giordana Festa)